

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1994/83 DEL CONSIGLIO
dell'11 luglio 1983**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1196/81 che istituisce un regime di aiuto
all'apicoltura per le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1196/81 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2993/81 ⁽⁴⁾, dispone che le associazioni riconosciute possono utilizzare l'aiuto concesso, tra l'altro, per programmi aventi per oggetto la lotta contro le malattie, la profilassi e la ricerca in questi settori; che, tenuto conto dell'espansione registrata in parecchi Stati membri dalla varroa negli ultimi anni e della minaccia che ciò rappresenta per l'insieme dell'Europa, è necessario organizzare senza indugio su scala comunitaria la ricerca su questa malattia; che è opportuno prevedere nel quadro del regolamento summenzionato ed a titolo interinale un finanziamento supplementare per quest'azione durante la campagna 1983/1984; che le spese relative all'attuazione di un programma di ricerca ad hoc sono a carico della Comunità conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 ⁽⁶⁾;

considerando che le modifiche proposte hanno ritardato l'adozione, per la campagna 1983/1984, di talune disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1196/81; che è quindi opportuno rinviare alcune date fissate dal suddetto regolamento per quanto riguarda detta campagna;

considerando che per assicurare l'uso corretto dell'aiuto occorre permettere in taluni casi il pagamento totale o parziale dell'aiuto ad una data successiva a quella prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1196/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del regolamento (CEE) n. 1196/81 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. C 153 dell'11. 6. 1983, pag. 9.

⁽²⁾ Parere reso l'8 luglio 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 122 del 6. 5. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 299 del 20. 10. 1981, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4.

1) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 2 bis

1. Per la campagna 1983/1984 è promossa un'azione comunitaria intesa ad elaborare un programma ad hoc di ricerca sulla "varroa", onde promuovere la lotta contro questa malattia su scala europea.

2. L'azione di cui al paragrafo 1 è decisa dalla Commissione. La Commissione comunica al Consiglio, il programma di ricerca che intende attuare.

3. Per la campagna 1983/1984 l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è maggiorato di 0,07 ECU per arnia in produzione. Questa parte dell'aiuto non è concessa alle associazioni; essa è destinata al finanziamento dell'azione di cui al paragrafo 1. Il costo della misura è stimato a 250 000 ECU.»;

2) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Per la campagna 1983/1984 le domande di aiuto devono essere presentate al più tardi il 30 settembre 1983.»;

3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto all'associazione entro la fine del terzo mese successivo alla data limite per il deposito della domanda salvo:

— caso di forza maggiore,

— nei casi in cui esistono dubbi circa l'esattezza della domanda e se l'amministrazione ha avviato un'indagine.

Tuttavia il versamento dell'aiuto o di una parte dell'aiuto può essere rinviato fino all'accettazione dei documenti giustificativi delle azioni effettuate, se occorre procedere in tal modo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1983/1984, fatta eccezione dell'articolo 1, paragrafo 3, che è applicabile a decorrere dalla campagna 1982/1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS
